

SENTENZA N.
R.G. 28282/2008

SENT. N° 2801/09
REP. N° 2282/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

In persona del Giudice Unico dott.ssa Agata Buttarelli, ex art.281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al N. 28282/08 R.G.

promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in via Manzoni, 17 Milano presso e nello studio dell'avv. Giorgetti Michela Arianna che la rappresenta e difende;

attore opponente

contro

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in via Crocifisso 5, Milano presso e nello studio dell'avv. Maurizio Ferri che lo rappresenta e difende;

convenuto opposto

avente ad oggetto: comunione e condominio, spese condominiali

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da verbale

Per il convenuto: come da foglio di precisazioni delle conclusioni allegato

MOTIVAZIONI

Nella presente causa, discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la condomina [REDACTED] [REDACTED], con atto di citazione notificato in data 11.04.2008, ha chiesto l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7509/08 emesso dal Tribunale di Milano in data 10/03/08 in favore del Condominio [REDACTED] Milano per € 7138,55 oltre ad interessi al tasso legale dalla richiesta al saldo, spese di procedura, oltre a successive occorrendo, in relazioni a spese condominiali. L'opponente ha dedotto l'inesistenza del credito per aver pagato due importi di € 519,75 ciascuno in data 10/01/07 prima del deposito del decreto ingiuntivo, nonché di aver corrisposto quanto integralmente dovuto prima dell'emissione del decreto stesso.

Il Condominio dava atto dell'avvenuto pagamento accreditato nel conto corrente del condominio in data 17/03/08 e, quindi, successivamente all'emissione del decreto ed eccettuate le spese e gli interessi portati da questo; dava inoltre atto che le somme pagate dall'opponente in data 10/01/07 non erano state richieste con il decreto ingiuntivo.

Il G.U. osserva:

che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce soltanto una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore ed è volto ad accertare non tanto la legittimità del decreto quanto l'esistenza del credito con riferimento al momento della decisione, sicché il pagamento in tutto o in parte della somma, come fatto estintivo dell'obbligazione oggetto di ingiunzione, comporta la revoca del decreto sebbene a suo tempo legittimamente emesso (Cass., Sez. Un., 7.7.1993 n.7448);

che risulta agli atti il pagamento delle somme ingiunte successivamente all'emissione del decreto e proprio in relazione a dette somme il pagamento pare intendersi

avvenuto con volontà solutoria stante la invocata declaratoria dell'opponente che nulla è dovuto correlata alla revoca del decreto, onde s'impone la revoca del decreto ingiuntivo;

che il debitore viene liberato dall'obbligazione passiva allorché la somma dovuta in pagamento perviene al domicilio del creditore e, pertanto, la condomina [REDACTED]; avendo versato all'amministratore presso il suo domicilio l'importo dovuto non alle scadenze fissate bensì successivamente in data 17/03/08, va condannata, in quanto morosa, al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale sulle somme ingiunte dalle singole scadenze al saldo;

che il momento del deposito del ricorso determina la responsabilità per le spese di giustizia, onde si impone la condanna alle spese del procedimento monitorio dell'opponente che, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, ha effettuato il pagamento della somma capitale in esso contenuta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n.7509/08 emesso in data 10/03/08 in favore del Condominio [REDACTED], Milano;
- 2) condanna l'opponente sig.ra [REDACTED] al pagamento in favore del Condominio opposto degli interessi, nella misura del tasso legale, sulle somme ingiunte dalle scadenze al saldo;
- 3) condanna l'opponente sig.ra [REDACTED] alle spese del procedimento monitorio;

4) condanna l'opponente sig.ra [redacted] alla rifusione in favore del Condominio delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.120,12 (di cui € 58,00 per spese, € 703,00 per diritti, € 1.130,00 per onorari, € 229,12 per rimborso forfetario 12,50%) oltre I.V.A. e C.P.A. di legge.

Così deciso in Milano, il 2/03/2009

Il Giudice
(dott.ssa Agata Buttarelli)



La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 04 MAR 2008



IL CANCELLIERE C1
Vincenza Cimarchi

TRIBUNALE DI MILANO
OGGI

IL CANCELLIERE C2
D'ALBERTA